


-5020/10



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -

Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di Sezione -

Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -

Dott. UMBERTO GOLDONI - Rel. Consigliere -

Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -

Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -

Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -

Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -

Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 915-2007 proposto da:

ITALMEDIA S.R.L. (04282811001), in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell'avvocato  
NODARO PIETRO, che la rappresenta e difende, per delega  
a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

Sanzioni  
amministrative,  
ordinanza  
ingiunzione,  
oggetto,  
violazione  
norme  
C.d.S.,  
giurisdizione  
A.G.O.

R.G.N. 915/2007

Cron. 5020

Rep.

Ud. 02/02/2010

PU

2010

83

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE  
DEL GOVERNO DI ROMA;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 48316/2005 del GIUDICE DI PACE di  
ROMA, depositata il 14/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 02/02/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO  
GOLDONI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento  
del ricorso (A.G.O.).

### Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza in data 21.10/14.11.2005, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da Italmedia srl avverso l'ordinanza ingiunzione con cui le si intimava il pagamento di 686,00 euro per violazione dell'art. 23, comma dodici quater, del Codice della strada, trattandosi di provvedimento che disponeva il pagamento di detta somma per il recupero delle spese di rimozione, da parte della P. A., di impianti pubblicitari abusivi e sussistendo pertanto nella specie la giurisdizione dell'AGA

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un solo motivo, l'Italmedia srl, deducendo violazione delle norme sulla giurisdizione; l'intimata non ha svolto attività difensiva.

### Motivi della decisione

Con l'unico motivo in cui il presente ricorso si articola, la ricorrente lamenta violazione delle norme sulla giurisdizione, osservando che il presupposto su cui la sentenza impugnata si è basata per affermare la giurisdizione dell'AGA non sussisterebbe; infatti, la violazione contestata non atterrebbe alle spese per la rimozione di cartelloni pubblicitari, ma alla ipotesi prevista dall'art. 23 del C. d. S., consistita nell'aver installato senza autorizzazione un impianto pubblicitario. my

Il motivo è fondato: invero, dalla lettura sia del verbale di accertamento di violazione che dell'ordinanza ingiunzione opposta, emerge in modo inequivoco che la contestazione era relativa alla violazione sopradescritta e non alle spese di rimozione dell'impianto pubblicitario in questione, cosa questa che sarebbe apparsa quanto meno intempestiva in pendenza di una opposizione alla ordinanza ingiunzione relativa alla riferita violazione.

Tale constatazione priva dunque di qualsiasi valenza l'argomento su cui si basa il ritenuto difetto di giurisdizione, atteso che risulta evidente che si applicano al caso di specie le norme di cui all'art. 295 del C. d. S. e agli artt. 22 e 22 bis della legge n° 689 del 1981, che prevedono la giurisdizione dell'AGO.

Ma la stessa constatazione priva di rilievo sia la tematica afferente alla disciplina applicabile, quanto alla giurisdizione, nel caso della rimozione di impianto abusivo, sia l'ulteriore riferimento, contenuto in ricorso, alla dizione apposta sull'ordinanza ingiunzione impugnata, che indicava nel giudice di pace competente l'Organo giurisdizionale presso cui proporre opposizione.


In accoglimento del presente ricorso va dunque dichiarata la giurisdizione dell'AGO, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, in ragione del fatto che i motivi di opposizione non sono stati esaminati, al Giudice di pace di Roma, in persona di altro magistrato, il quale provvederà sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.

PQM


la Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la giurisdizione dell'AGO; cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Roma, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria

- 3 MAR. 2010



IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

